



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d'Argento al Valor Militare)

REGOLAMENTO
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

DELIBERA C.C. N. 178 DEL 09.10.2000

ART. 1

La celebrazione del matrimonio, come regolato dagli art. 101 e 106 e seguenti del Codice Civile, è attività istituzionale garantita.

La celebrazione del matrimonio ha luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolge nella sala matrimoni all'interno dell'orario di servizio, salvo quanto previsto dal successivo art. 3.

ART. 2

La celebrazione richiesta dall'Ufficiale di Stato Civile di altro Comune, non rientra nella previsione di cui all'art. precedente.

Tra le motivazioni di necessità o convenienza per far luogo ai sensi dell'art. 109 del Codice Civile alla richiesta di celebrazione in altro Comune, non rientrano i diversi orari in cui altri comuni consentono la celebrazione dei matrimoni.

ART. 3

La celebrazione dei matrimoni richiesti dalle parti in orari diversi da quelli di cui all'art.1 è subordinata alla disponibilità degli operatori dell'Amministrazione Comunale e al versamento di apposita tariffa, indicata nel tariffario allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ART. 4

Le tariffe di cui all'allegato A) saranno aggiornate con delibera di G.M., possibilmente di anno in anno assumendo come parametri:

- a. il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
- b. le variazioni dell'indice dei prezzi al minuto, indice generale, calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica, con riferimento all'anno precedente
- c. il costo dei servizi offerti per la celebrazione dei matrimoni (allestimento sala, spese gestionali, riscaldamento).